

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1269
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2201 del 11/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1269

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1269”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015, con Atto Prot. Com.le 13180;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 24/01/2020, acquisita al PG/2020/13028, da C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa inerente un ampliamento del magazzino spedizione e materie prime e locali tecnici, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la Nota di Arpae PG/2020/21970 del 11/02/2020 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Atteso che in data 26/03/2020, con Nota Arpae PG/2020/46198, sono state richieste integrazioni;

Dato atto che la ditta in data 01/04/2020, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria, acquisita da Arpae al PG/2020/49027;

Dato atto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 3317 del 06/03/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/37218, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue *“In riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, si prende atto, senza nulla eccepire, delle conclusioni contenute nella valutazione di impatto acustico, redatto da tecnico abilitato, con la quale dichiara ed assevera che le modifiche non incidono a livello acustico sui ricettori.”*;

Viste le conclusioni istruttorie prodotte dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: rapporto istruttorio acquisito in data 19/03/2020, ove è evidenziato quanto segue: *“(…) Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che:*
 - *le emissioni dei due condensatori evaporativi esistenti (Emissioni N. 5 e 6 – Torri evaporative di raffreddamento), per le quali è previsto lo spostamento, non sono oggetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.*

268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non contenendo sostanze inquinanti;

- per il punto di emissione N.1 "Sala cottura (forno e friggitrice linea 1 e forno e friggitrice linea 2) e Sala cottura wurstel (n. 4 forni elettrici)" dotato di impianto di abbattimento a scrubber, è previsto unicamente lo spostamento in altra posizione dello stabilimento, tra l'altro più distante dalle abitazioni presenti sulla via Olmadella, senza prevedere l'aumento della portata o modifiche delle lavorazioni ad esso convogliate;

Rilevato inoltre che la modifica non sostanziale di cui sopra non comporta la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente adottata in data 21/10/15;

Considerato che il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario evidenziare per alcune emissioni esistenti e non oggetto di modifica quanto di seguito riportato:

Emissione N. 3 - CENTRALE TERMICA CT1 (1,745 MW, a metano)

Emissione N. 4 - CENTRALE TERMICA CT2 (1,163 MW, a metano)

si tratta di "medi impianti di combustione esistenti" ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l'adeguamento a tali valori limite. A tale scopo l'art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l'adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all'Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l'adeguamento i medi impianti di combustione esistenti dovranno rispettare i valori limite riportati nella precedente autorizzazione;

Tenuto conto che, sulla base di quanto sopra evidenziato dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, è necessario comunicare alla Ditta che per gli impianti di combustione ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle emissioni N. 3 "CENTRALE TERMICA CT1" e N. 4 "CENTRALE TERMICA CT2", che si configurano come "medi impianti di combustione esistenti", restano fermi gli obblighi introdotti dal D.lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

(...) si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali che, relativamente alle emissioni in atmosfera, la comunicazione del 24/01/20 acquisita al prot. PG/2020/13028 del 28/01/20 riguarda una modifica non sostanziale senza necessità di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, e che pertanto il gestore può procedere all'esecuzione di tale modifica.

E' altresì necessario comunicare alla Ditta che gli impianti di combustione ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle emissioni N. 3 "CENTRALE TERMICA CT1" e N. 4 "CENTRALE TERMICA CT2" (emissioni esistenti e non oggetto di modifica), si configurano come "medi impianti di combustione esistenti" (ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.). Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l'adeguamento a tali valori limite. A tale scopo l'art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l'adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all'Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l'adeguamento i medi impianti di combustione esistenti dovranno rispettare i valori limite riportati nella precedente autorizzazione. Quanto sopra riportato stabilisce inoltre l'obbligo per la Ditta di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 5962 del 06/05/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/66266, con il quale il Responsabile Servizi Tecnici del Comune di Longiano ha rilasciato Nulla Osta alla modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura nera tipo "A" nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera, con parere acquisito al Prot. Com.le 5894 del 04/05/2020;

Visto pertanto il parere di Hera SpA ove è evidenziato quanto segue: *"Visti gli elaborati allegati alla comunicazione di modifica non sostanziale AUA, relativi all'ampliamento del magazzino spedizione, materie prime e locali tecnici dell'edificio industriale esistente.*

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 1.04.2020 e preso atto del fatto che tali modifiche non influiscono quali-quantitativamente sulle acque reflue scaricate.

Si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE alla modifica comunicata, come di seguito precisato.

1) Eventuali diversi utilizzi degli ambienti oggi adibiti a magazzino, che dovessero comportare la produzione di acque reflue, dovranno essere preventivamente comunicati agli enti competenti.

2) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Det. n. 2906 del 21.10.2015.

La planimetria della rete fognaria , di cui all'integrazione in data 1.04.2020, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1269"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015 con Atto Prot. Com.le 13180, **come segue:**

l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria dell'Autorizzazione Ambientale Unica vigente viene così modificato:

- viene inserita la seguente prescrizione:

Eventuali diversi utilizzi degli ambienti oggi adibiti a magazzino, che dovessero comportare la produzione di acque reflue, dovranno essere preventivamente comunicati agli enti competenti;

- la Planimetria a corredo dell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria vigente è sostituita con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015** ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1269"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015 con Atto Prot. Com.le 13180, **come segue:**

l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria dell'Autorizzazione Ambientale Unica vigente viene così modificato:

- **viene inserita la seguente prescrizione:**

Eventuali diversi utilizzi degli ambienti oggi adibiti a magazzino, che dovessero comportare la produzione i acque reflue, dovranno essere preventivamente comunicati agli enti competenti;

- **la Planimetria a corredo dell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria vigente è sostituita con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, Hera S.P.A., AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.